



**COMUNE DI BERCHIDDA**  
- Provincia Sassari -  
Piazza del Popolo nr. 5 – 07022 – Berchidda -

# **REGOLAMENTO UTILIZZO SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## **Art. 1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, da parte dei cittadini, delle aree pubbliche e di uso pubblico site nel territorio comunale, al fine di migliorarne la fruizione e di tutelare l'ambiente naturale nonché di salvaguardare le attrezzature e gli arredi nelle stesse installati. Il presente regolamento è, inoltre, finalizzato al miglioramento e potenziamento della gestione delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico, attraverso l'incentivazione alla collaborazione dei privati per la realizzazione, la manutenzione e la cura delle stesse.

2. Rientrano, pertanto, nella previsione del presente regolamento, se di proprietà o d'uso pubblico:

- a) le aree a verde pubblico;
- b) il parco comunale con annesso impianto sportivo ciclo-pedonale;
- c) i campi di gioco situati nelle aree verdi attrezzate;
- d) le aree di pertinenza di servizi pubblici;
- e) le aiuole di arredo urbano, le piazze e le pubbliche vie.

## **Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree pubbliche e/o verdi definite al precedente articolo ed i manufatti su di esse esistenti.

2. Ogni cittadino è, inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del luogo pubblico.

3. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia; è tenuto al risarcimento dei danni stessi ed è, ove previsto, perseguibile a norma di legge.

## **Art. 3 FRUIBILITA'**

1. Le aree di uso pubblico e verdi sono fruibili dalla generalità dei cittadini, fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

2. L'obiettivo è di consentire una fruibilità corretta e responsabile e di prevenire i comportamenti che possano recare danno o pregiudizio alle persone, regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini.

**AMBITO D'INTERVENTO:**

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro;

c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;

d) sicurezza urbana e pubblica incolumità.

#### **Art. 4. ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO**

1. Le aree pubbliche e verdi sono a disposizione dei cittadini per il tempo libero e lo svolgimento di attività psico-motorie e sociali e di aggregazione sociale.

2. Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e/o i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde o pubblica.

3. L'Amministrazione Comunale può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrechino disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale.

4. Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno lo scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, di tutelare l'ambiente naturale e di evitare che la funzione specifica di ogni area verde possa venire deturpata da comportamenti con essa contrastanti e incompatibili.

#### **Art. 5. NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI**

1. Nelle aree di cui all'art.1 è vietato:

- svolgere attività rumorose che, per loro intensità e durata, arrechino disturbo alla quiete del luogo, secondo le vigenti disposizioni del codice civile in relazione al disturbo della quiete pubblica;
- l'ascolto di tutte le apparecchiature a diffusione sonora ad un volume tale da arrecare disturbo alla quiete del luogo, alla popolazione residente e agli altri frequentatori, secondo le vigenti disposizioni del codice civile in relazione al disturbo della quiete pubblica;
- l'utilizzo di strumenti musicali amplificati che non siano stati autorizzati dall'amministrazione Comunale nell'ambito di specifiche manifestazioni;
- il gioco del pallone al di fuori degli spazi appositamente attrezzati;
- l'utilizzo di qualsiasi delle apparecchiature sopra menzionate.

#### **2. COMPORTAMENTI CONTRARI A IGIENE DECORO E QUIETO VIVERE**

E' vietato:

a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

b) tenere atteggiamenti e comportamenti non consoni al pubblico decoro in luoghi pubblici, in siti destinati al culto e alla memoria dei defunti, su gradini dei monumenti e relative pertinenze, panchine e soglie degli edifici prospicienti la pubblica via;

c) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri su strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, ovvero causando disturbo alle persone residenti.

d) RUMORI E SCHIAMAZZI PER LE STRADE E SPAZI PUBBLICI E/O AREE VERDI, ANCHE ATTREZZATE PER IL GIOCO

E' fatto divieto a chiunque:

- arrecare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione;

- utilizzare i giochi/attrezzi al di fuori dell'età consentita;

- accedere ai parchi giochi e alle aree pubbliche attrezzate per il gioco nelle fasce orarie indicate da apposita cartellonistica installata sul luogo.

3. Possono essere concesse deroghe ai divieti sopra riportati in caso di manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

4. Nelle medesime aree è, altresì, vietato:

- tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico ed al buon costume;
- pregiudicare, in qualsiasi modo, l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume;
- l'accatastamento di materiali di alcun genere;

5. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 25,00 a € 100,00;

6. Ogni frequentatore di luoghi pubblici non deve col proprio comportamento, anche colposo, imbrattare, diminuirne la funzionalità o danneggiarli. E' vietato apporre su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili. Sarà considerato obbligato in solido l'utilizzatore/beneficiario dello spazio pubblico privo di autorizzazione.

7. L'Amministrazione comunale è tenuta a promuovere attività ed iniziative di sensibilizzazione nei confronti della popolazione soprattutto giovanile al fine di contrastare l'insorgenza di fenomeni di degrado contrari al pubblico decoro. A tale scopo saranno coinvolte le istituzioni educative e formative, le associazioni e tutti gli interlocutori per la pianificazione e l'attuazione degli interventi educativi.

## **Art. 6 NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI**

1. Nelle aree di cui all'art.1 è vietato:

- danneggiare alberi, piante, fiori;
- catturare e molestare animali selvatici e domestici;

- calpestare le aiuole;
- manomettere, spostare o asportare qualsiasi attrezzatura;
- deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni;
- posizionare strutture fisse o mobili;
- l'uso improprio dell'acqua delle fontanelle ove presenti;
- accendere fuochi e abbandonare mozziconi.

2. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

3. E' consentito l'uso delle attrezzature e giochi per bambini nei limiti di età consentiti dall'omologazione del gioco.

4. Gli atti vandalici saranno perseguiti ai sensi di legge con richiesta di risarcimento dei danni arrecati.

5. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione a partire da € 25,00.

#### **Art.7 SANZIONI E NORME FINALI** **SISTEMA SANZIONATORIO**

In caso di violazione delle disposizioni prescrittive previste dal presente Regolamento, accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia Giudiziaria, ove non si configurino fattispecie di reato previste da specifiche disposizioni di Legge, i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi della L.689/191 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 8 Efficacia.**

Il presente Regolamento, intervenuta la prescritta approvazione, viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi.